

REGIONE SICILIANA AZIENDA PROVINCIALE
UFFICIO DELIBERE
21 GIU. 2022
Protocollo n. 2199/05

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 00934

DEL 22 GIU. 2022

Oggetto: Approvazione regolamento per assunzioni a tempo indeterminato . Revoca delibera n 726 del 30 luglio 2012 e come modificata con delibera n 252 del 07 marzo 2014 e con delibera n 332 del 15 aprile 2014

<p>DIPARTIMENTO RISORSE UMANE</p> <p>Proposta n. <u>317</u> del <u>21-06-2022</u></p> <p>Quadro Economico-Patrimoniale - Bilancio 2022</p> <p>N° Centro di costo _____</p> <p>N° Conto Economico _____</p> <p>Ordine n° _____ del _____</p> <p>Tetto di spesa/Budget assegnato €. _____</p> <p>Budget utilizzato/impegnato €. _____</p> <p>Budget presente atto €. _____</p> <p>Disponibilità residua budget €. _____</p> <p>Budget pluriennale _____</p> <p>Anno _____ euro _____</p> <p>Anno _____ euro _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p>Il Dirigente Amministrativo U.O.S. Procedure di reclutamento risorse umane (Dr.ssa Pasqualina Fanara)</p> <p>Il Direttore della U.O.C. Stato giuridico, programmazione e acquisizione risorse umane (Dr. Giuseppe Campisi)</p> <p>Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane (Dr. Giuseppe Campisi)</p>
--

<p>DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE, FINANZIARIE E STRUTTURALI</p> <p>ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2022</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo (€) _____</p> <p>Budget pluriennale _____</p> <p>Anno _____ Euro _____</p> <p>Anno _____ Euro _____</p> <p>Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione (_____)</p> <p>Il Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali</p>

L'anno duemilaventidue, il giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO, nei locali della Sede Legale di via Giacomo Cusmano n. 24 - Palermo, il Direttore Generale dell'A.S.P. di Palermo, Dr.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.P.R.S. n. 191/Serv. 1 S.G. del 04/04/2019, assistito dalla Sig.ra ROSSA LICIA quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera, sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane
Dott. Giuseppe Campisi

Premesso che:

- La legge di stabilita regionale 12 maggio 2020 n 9, all'art 5 comma 10 prescrive che le procedure di selezione del personale del Sistema sanitario regionale prevedano la partecipazione alla emergenza Covid-19, per almeno sessanta giorni continuativi, **quale titolo da riconoscere nella valutazione curricolare attraverso uno specifico punteggio premiale;**
- Con circolare 16867 del 23 marzo 2022 l'assessorato alla Salute ha disposto l'avvio del confronto con le organizzazioni sindacali anche per l'attuazione della suddetta disposizione ;
- A conclusione del relativo confronto con le OOSS del comparto e della Dirigenza , con delibera n 00933 del 22-06-2022 si è adottato il Regolamento per la valorizzazione del servizio prestato durante l'emergenza COVID;
- A seguito del suddetto regolamento è necessario pertanto procedere ad una rivisitazione del regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato già adottato con delibera n 726 del 30 luglio 2012 e smi come modificato con delibera n 252 del 07 marzo 2014 e con delibera n 332 del 15 aprile 2014 ;
- Considerato che con note prot. 10639/DRU e 10640/DRU entrambe del 30 marzo 2022 si è avviato il relativo confronto con le OOSS a conclusione del quale si è trasmesso alle OOSS con note prot 102307 e 102295 entrambe del 31 maggio 2022 tra l'altro anche il regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato (Allegato A) recante anche le modifiche consequenziali alla valorizzazione del servizio Covid e tenendo conto anche delle osservazioni formulate dalle OOSS;
- Considerato pertanto che occorre approvare il suddetto regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di quello approvato con delibera n 726 del 30 luglio 2012 e smi come modificato con delibera n 252 del 07 marzo 2014 e con delibera n 332 del 15 aprile 2014
- Ritenuto di dover rendere noto il predetto regolamento mediante pubblicazione di apposito avviso come da **allegato B** sulla GURI e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana mentre lo stesso sarà pubblicato integralmente all'Albo dell'Azienda e sul sito internet Aziendale;
- Dare atto che le disposizioni del predetto regolamento entreranno in vigore dalla data di adozione del presente atto deliberativo;
- **Dato atto** che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Per le causali di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

PROPONE DI:

1. **Approvare il** regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato ,come da testo **Allegato A** ;
2. disporre a carico di tutti i Direttori dei Dipartimenti e di tutti i Responsabili delle altre strutture aziendali centrali e periferiche di dare la massima pubblicità delle disposizioni di cui al citato regolamento mediante affissione all'albo e nelle bacheche decentrate con le modalità attualmente vigenti;

3. notificare la presente delibera e il regolamento allegato alle OOSS Comparto e Dirigenza e alla RSU
4. Dare notizia dell'adozione del presente regolamento nella GURS e nella GURI riservandosi con separato atto di quantificare la spesa della pubblicazione del relativo avviso
5. Disporre la pubblicazione del citato regolamento all'albo dell'azienda e sul sito web aziendale
6. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di dotare l'Azienda dell'importate strumento regolamentare di che trattasi

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane
(Dr. Giuseppe Campisi)

Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Nora Virga)

parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Franco Cerrito)

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante;
-

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Direttore della Struttura proponente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Daniela Faraoni)

Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amministrativo
Professionale
(Sig.ra Rosaria Licata)

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

Deliberazione n. 00934 del 22 GIU. 2022

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

~~Il Collaboratore Amministrativo~~

Professionale

(~~Sig.ra Rosaria Licata~~)

26 GIU 2022

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ L'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ L'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo
- Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio deliberazioni

Annotazioni _____

N. 00839 DEL 22 GIU. 2022

REGOLAMENTO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Il presente regolamento disciplina l'accesso all'impiego e i criteri generali per la valutazione dei titoli per la formulazione delle graduatorie del personale dirigenziale e del comparto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia, del DPR n. 483/97 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN) del DPR n. 220/2001 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN), dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento.

BANDO DI CONCORSO

L'assunzione in servizio è disposta nei limiti delle previsioni del piano del fabbisogno del personale e dei consequenziali posti disponibili nella dotazione organica e nel rispetto delle norme in materia, mediante bando di concorso pubblico indetto con apposita deliberazione.

Il bando di concorso viene pubblicato sia sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed integralmente sul sito aziendale dell'ASP.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Altresì, il bando è:

- pubblicato mediante l'affissione all'albo aziendale, per tutta la durata utile per la presentazione delle domande di ammissione;
- notificato all'Assessorato Regionale della Salute, a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia, all'U.O. " Relazioni sindacali" per la debita informativa alle OO.SS. più rappresentative in sede Regionale ed aziendale.

AMMISSIONE CANDIDATI

Alle selezioni sono ammessi, di norma, tutti coloro che presentano domanda di partecipazione con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti, da parte del competente ufficio, prima dell'eventuale atto di nomina. Qualora dall'esame della domanda e della documentazione prodotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l'ammissione, l'Amministrazione con apposito provvedimento dispone l'esclusione dal concorso e/o la decadenza dal diritto alla nomina e dalla nomina medesima se nelle more sia intervenuta.

Resta salva la possibilità di accertare il possesso dei suddetti requisiti di ammissione anche prima dello svolgimento delle prove

RISERVA DI POSTI

Il bando di selezione tiene conto delle riserve di posti previste dalla normativa in vigore al momento dell'indizione del concorso.

1 A) **PERSONALE DIRIGENZIALE**

La normativa che disciplina la procedura concorsuale e la valutazione dei titoli del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale è il DPR del 10 Dicembre 1997 n. 483.

Ai sensi del predetto DPR n. 483/97 i punti per la valutazione dei titoli sono 20, così ripartiti:

- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4.

Titoli di carriera massimo punti 10:

I titoli di carriera debbono essere valutati con i criteri ed i punteggi previsti, per ogni singolo profilo professionale, dal citato DPR n. 483/97.

Per la valutazione dei titoli di carriera dovranno essere osservati anche i seguenti principi generali:

- i servizi, in corso, **saranno valutati fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;**
- qualora nella dichiarazione sostitutiva non sia specificata la durata, la posizione funzionale, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato **lo stesso non sarà valutato;**
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà verrà accettata solo se redatta in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all'assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, detta dichiarazione deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso;
- la certificazione relativa ai servizi deve attestare se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- i periodi di servizio omogeneo, prestati nella stessa posizione funzionale, sono cumulabili e in caso di servizi contemporanei sarà valutato quello più favorevole al candidato;
- i periodi di servizi prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- per i periodi di servizio non specificamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 Dicembre del primo anno al primo gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di gg. 30 o

frazione superiore a gg. 15, non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;

- il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, è **equiparato al servizio a tempo indeterminato**;
- il servizio prestato ai sensi dell'art. 15 septies ed octies del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i. è **equiparato al servizio a tempo determinato**;
- l'attività ambulatoriale interna (art. 21, punto 1, DPR n. 483/97) se prestata nella disciplina a concorso o equipollente o affine è valutata, con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie con orario a tempo definito, punti 1,00 per anno. Ai fini della valutazione le autocertificazioni devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale ed in caso contrario non saranno valutati;
- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, documentati con la copia del foglio matricolare o autocertificati, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dalla vigente normativa concorsuale per i servizi presso pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, **negli altri casi non sono valutabili**;
- Il Servizio civile effettivamente prestato è valutato con i corrispondenti punteggi previsti dalla vigente normativa concorsuale per i servizi presso pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, **negli altri casi non sarà valutato**
- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del DPR n. 761/79; i servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza;
- il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo d'impiego, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza, a condizione che la certificazione indichi chiaramente che la casa di cura è convenzionata o accreditata con il SSN e che il servizio è reso con rapporto di dipendenza;
- per il servizio prestato all'estero si rimanda all'art. 23 del DPR n. 483/97;
- il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate, purchè venga attestato nella certificazione l'iscrizione previdenziale ed il rapporto convenzionale con il SSN;
- non saranno valutati nei titoli di carriera: attestati laudativi, l'attività professionale espletata presso strutture private non regolarmente convenzionate con enti pubblici, **l'attività prestata a titolo di volontariato e l'attività libero-professionale a qualsiasi titolo**;
- non saranno valutati, altresì, gli incarichi svolti in dipendenza del servizio espletato quale compiti d'istituto;

- gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le cifre decimali successive alla terza sono superiori a 500 e per difetto se tali cifre sono pari o inferiori a 500.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purché ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Titoli accademici e di studio massimo punti 3:

I titoli accademici e di studio saranno valutati, con riferimento a ciascun profilo professionale, secondo le norme previste dal citato DPR n. 483/97.

In particolare:

- per il profilo professionale di Dirigente Medico e Sanitario si precisa:
 - 1) la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione non è valutabile;
 - 2) la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e/o del D. Lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione, giusta nota del Ministero della Salute, Prot. n. 0019300-P-del 08/04/2011. Al fine della valutazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il conseguimento della specializzazione deve riportare la durata legale del corso e l'eventuale conformità alla normativa C.E.E. (D.Lgs. n° 257/91 e/o D.L.gs. n. 368/99). In mancanza di detta attestazione non sarà attribuito alcun punteggio.
- per la Dirigenza afferente al ruolo professionale, tecnico e amministrativo si precisa:
 - 1) specializzazione o master di livello universitario di durata almeno annuale e con esame finale in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna, ove dalla certificazione non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio;
 - 2) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, purché **attinenti** alla posizione funzionale da conferire punti 0,50 per ognuna; **in caso di lauree brevi punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1,00.**

Si rinvia alle disposizioni del citato DPR 483/97

Il Dottorato di ricerca va incluso tra i titoli accademici e di studio e trattato con punteggio aggiuntivo come un ulteriore diploma di laurea e con il punteggio previsto di 0,50 fino ad un massimo di punti 1.00.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purché ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, anche con riguardo ai vari livelli che il titolo possiede nell'ambito della formazione universitaria, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3:

Saranno valutati con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e/o autocertificate ai sensi del DPR n. 445/00.

Ai fini di una corretta valutazione, si terrà conto:

- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altre categorie di punteggio;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativi o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Si precisa che le pubblicazioni ed i titoli scientifici indicativamente potranno essere valutati come segue:

- pubblicazione di alta originalità, su riviste nazionali od internazionali, pertinente o attinente alla disciplina a concorso, di un solo autore fino a punti 0,50 ciascuna;
- pubblicazioni su riviste nazionali o locali pertinenti od attinenti alla disciplina a concorso, di un solo autore fino a punti 0,25 ciascuna.

I punteggi di cui sopra se le pubblicazioni sono di più autori vanno divisi per il numero degli autori, fermo restando che le pubblicazioni dovute a più autori possono formare oggetto di valutazione in favore di uno solo di essi quando sia possibile enucleare l'effettivo contributo arrecato dal soggetto al lavoro.

- titoli scientifici attinenti alla disciplina a concorso punti 0,10.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purché ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Curriculum formativo e professionale massimo punti 4,00:

Al curriculum sarà attribuito un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, servizio di continuità assistenziale, attività libero-professionale nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in conformità a quanto stabilito ai punti 1) 2) e 3) della lettera c) dell' art. 11 del DPR 483/97.

In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, che dovranno essere valutate come segue:

- 1) i titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale attinenti all'area funzionale a concorso saranno valutati con l'attribuzione di 0,02 punti per ogni credito ECM maturato, per un massimo del 30 % dei punti assegnabili; ciò ovviamente con riferimento esclusivo al personale soggetto ai crediti ECM
- 2) i titoli di partecipazione in qualità di relatore o tutor, a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale attinenti all'area funzionale a

- concorso saranno valutati con l'attribuzione di 0,02 punti per ogni Credito ECM maturato per un massimo del 30% dei punti assegnabili; ciò ovviamente con riferimento esclusivo al personale soggetto ai crediti ECM.
- 3) i titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale non attinenti all'area funzionale a concorso non saranno valutati ;
 - 4) idoneità nazionale prevista dal pregresso ordinamento nella disciplina a concorso punti 0,50;
 - 5) idoneità in concorsi pubblici nella posizione funzionale superiore a quella oggetto del concorso punti 0,25;
 - 6) attività didattica presso scuole del SSN o di altri enti pubblici, punti 0,15 per anno di insegnamento in proporzione alla durata ed indipendentemente dal numero delle materie di insegnamento per i periodi contemporanei;
 - 7) borsa di studio attinente alla disciplina a concorso di durata di almeno tre mesi con valutazione finale punti 0,30 per anno, ove non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio ;
 - 08) master di durata inferiore ad un anno punti 0,10 attinenti all'area funzionale a concorso ;
 - 9) attività libero professionale in Enti del SSN o di altri Enti pubblici e privati convenzionati punti 0,12 per anno;
 - 10) non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi nella stessa posizione funzionale a concorso.
 - 11) Per la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione No ECM seminari attinenti all'area funzionale a concorso di durata fino a tre giorni, come uditore: punti 0,02 /al corso per un massimo del 30% dei punti assegnabili nella categoria "Curriculum Formativo e Professionale".
 - 12) Per la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione non ECM seminari attinenti all'area funzionale a concorso di durata superiore a tre giorni, come uditore: punti 0,04 /al corso per un massimo del 30% dei punti assegnabili nella categoria "Curriculum Formativo e Professionale
 - 13) I congressi, convegni, corsi di formazione, seminari di cui ai punti 11 e 12 per potere essere valutati devono essere stati frequentati negli ultimi 5 anni precedenti la data di scadenza di presentazione della domanda per il concorso .
 - 14) I corsi on-line FAD e Webinar non sono valutabili **tranne quelli svolti dal 1 marzo 2020 al 31 marzo 2022 se attinenti al concorso**
 - 15) La partecipazione a corsi, seminari, ecc ,l'attività didattica e formativa, l'attività di docenza, i master di qualsiasi tipo per essere valutati devono essere attinenti all'area funzionale a concorso
 - 16) La partecipazione alla emergenza covid -19 per almeno 60 gg continuativi costituisce titolo da riconoscere nella valutazione curriculare attraverso uno specifico punteggio premiale ai sensi del comma 10 dell'art 5 della legge di stabilità 2021 della regione siciliana giusto atto di indirizzo dell'assessorato alla salute circolare n 16867 del 23.marzo 2022 **In tal senso si applica il regolamento specifico aziendale adottato a seguito di confronto con le OOSS**

Per ogni altro titolo rientrante nel " Curriculum formativo e professionale" non previsto dai suddetti criteri il relativo punteggio potrà essere attribuito con motivata relazione.

Per ogni altro aspetto regolamentare Si rinvia alle disposizioni del citato DPR 483/97

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Gli eventuali titoli non inseriti nelle apposite sezioni dell'istanza di partecipazione nella relativa piattaforma informatica anche se poi citati nel curriculum, non saranno valutati così come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza del CDS con sentenza n 6093/2018 che ha riconosciuto la legittimità del mancato riconoscimento di alcuni titoli laddove gli stessi sono stati indicati esclusivamente nel curriculum ma non nella domanda di partecipazione

1 B) PERSONALE NON DIRIGENZIALE

VALUTAZIONE TITOLI

In riferimento all'art. 42 della L.R. n. 11 del 12.05.2010 per come integrato dal comma 58 dell'art. 11 della L.R. dell'11.05.2012 n. 26, si precisa che per il personale dell'area del comparto i titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 220 del 27.03.2001 e non in applicazione del Decreto dell'Assessore Regionale per gli enti locali del 3 febbraio 1992 e seguenti emanati nel tempo, in quanto trattandosi di personale afferente al servizio sanitario si ritiene che vada applicato il predetto decreto (DPR n. 220/2001), che disciplina meglio le modalità di valutazione e la peculiarità dei titoli per i concorsi del SSN.

1B).1 - Personale appartenente ai profili dalla categoria "C" alla categoria "Ds":

Ai sensi dell'art. 8 del citato DPR n. 220/01, i punti per la valutazione dei titoli sono 30.

Il predetto punteggio va così ripartito:

- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 10;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;
- curriculum formativo e professionale punti 5.

Titoli di carriera massimo punti 10:

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 11 lett. a), 20, 21 e 22 del DPR n. 220/01 nel seguente modo:

- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni:
- 1) servizio reso nel profilo professionale immediatamente superiore a quello messo a concorso, o in qualifiche corrispondenti, punti 1,50 per anno;
 - 2) servizio reso nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno;
 - 3) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti, punti 0,60 per anno.

Per la valutazione dei titoli di carriera dovranno essere osservati anche i seguenti principi generali:

- i servizi, in corso, saranno **valutati fino alla scadenza del termine di presentazione** delle domande di partecipazione al concorso;
- qualora nella dichiarazione sostitutiva non sia specificata la durata, il profilo professionale e la posizione funzionale nella quale il servizio è stato prestato lo stesso non sarà valutato:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà verrà accettata solo se redatta in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all'assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, detta dichiarazione deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso;
- nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- i periodi di servizio omogeneo, prestati nella stessa posizione funzionale, sono cumulabili e in caso di servizi contemporanei sarà valutato quello più favorevole al candidato;
- i periodi di servizi prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- per i periodi di servizio non specificamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 Dicembre del primo anno al primo gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di gg. 30 o frazione superiore a gg. 15, non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
- il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è **equiparato al servizio a tempo indeterminato**;
- il servizio prestato ai sensi dell'art. 15 septies ed octies del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i. è **equiparato al servizio a tempo determinato**;
- Il Servizio civile effettivamente prestato è valutato con i corrispondenti punteggi previsti dalla vigente normativa concorsuale per i servizi presso pubbliche amministrazioni, punti 1,20 per anno ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero punti 0,30 per anno per il servizio in profilo o mansioni diverse da quello a concorso (art.20 comma 2 DPR 220/2001)
- **i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, documentati con la copia del foglio matricolare, o autocertificati sono valutati punti 1,20 per anno, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero punti 0,30 per anno per il servizio in profilo o mansioni diverse da quelli a concorso (minor punteggio previsto per il profilo o mansioni diverse ridotto del 50%- cfr. art. 20 comma 2, del DPR n. 220/2001);**
- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del DPR n. 761/79; i servizi antecedenti

alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza;

- il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo d'impiego, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza, a condizione che la certificazione indichi chiaramente che la casa di cura è convenzionata o accreditata con il SSN e che il servizio è reso con rapporto di dipendenza; 8
- per il servizio prestato all'estero si rimanda all'art. 22 del DPR n. 220/01;
- non saranno valutati nei titoli di carriera: attestati laudativi, l'attività professionale espletata presso strutture private e/o convenzionate; l'attività prestata a titolo di volontariato né l'attività libero-professionale, a qualsiasi titolo;
- non saranno valutati, altresì, gli incarichi svolti in dipendenza del servizio espletato quale compito d'istituto;
- gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le cifre decimali successive alla terza sono superiori a 500 e per difetto se tali cifre sono pari o inferiori a 500.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purché ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Titoli accademici e di studio massimo punti 10:

a) diploma di laurea del vecchio ordinamento o equiparata **attinente al profilo professionale** da conferire:

- votazione fino a 100= punti 1,00
- per ogni voto superiore a 100 fino a 110= punti 0,25 per voto fino ad un massimo di punti 2,50
- per la lode punti 0,50;

b) lauree brevi **attinenti al profilo da conferire** :

- votazione fino a 100 punti 0,50
- per ogni voto superiore a 100 fino a 110 = punti 0,12 per voto fino ad un massimo di 1,20
- per la lode punti 0,25

D) Il Dottorato di ricerca va incluso tra i titoli accademici e di studio e trattato con punteggio aggiuntivo come un ulteriore diploma di laurea e con il punteggio previsto di 0,50 fino ad un massimo di punti 1.00

e) diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale, **attinenti al profilo professionale** per le votazioni superiori all'equivalente di 9/10, punti 0,50; tale valutazione non sarà applicata per i concorsi il cui requisito di ammissione è la laurea;

c) non è valutabile con alcuno dei predetti punteggi di cui alla lettera a) e b) il titolo fatto valere come requisito di ammissione;

d) diplomi di specializzazione o master universitari di durata annuale e con esame finale **attinenti** al profilo professionale a concorso, punti 1,00, ove dalla certificazione non si evince la durata non sarà attribuito alcun punteggio;

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, anche con riguardo ai vari livelli che il titolo possiede nell'ambito della formazione universitaria, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 5:

Saranno valutati con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e/o autocertificate ai sensi del DPR n. 445/00.

Ai fini di una corretta valutazione, si terrà conto:

- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altre categorie di punteggio;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativi o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Si precisa che le pubblicazioni ed i titoli scientifici indicativamente potranno essere valutati come segue:

- pubblicazione di alta originalità, su riviste nazionali od internazionali, pertinente o attinente alla disciplina a concorso, di un solo autore fino a punti 0,50 ciascuna;
- pubblicazioni su riviste nazionali o locali pertinenti od attinenti alla disciplina a concorso, di un solo autore fino a punti 0,25 ciascuna.

I punteggi di cui sopra se le pubblicazioni sono di più autori vanno divisi per il numero degli autori, fermo restando che le pubblicazioni dovute a più autori possono formare oggetto di valutazione in favore di uno solo di essi quando sia possibile enucleare l'effettivo contributo arrecato dal soggetto al lavoro

- titoli scientifici attinenti alla disciplina a concorso punti 0,10

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Curriculum formativo e professionale massimo punti 5:

Al curriculum sarà attribuito un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione

funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in conformità a quanto stabilito al punto 4) dell' art. 11 del DPR 220/01.

In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale, che dovranno essere valutati come segue:

- 01) i titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale attinenti all'area funzionale a concorso saranno valutati con l'attribuzione di 0,02 punti per ogni credito ECM maturato per un massimo del 30% dei punti assegnabili;ciò ovviamente con riferimento esclusivo al personale soggetto ai crediti ECM;
- 2) i titoli di partecipazione in qualità di relatore o tutor a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale attinenti all'area funzionale a concorso saranno valutati con l'attribuzione di 0,02 punti per ogni credito ECM maturato per un massimo del 30% dei punti assegnabili;ciò ovviamente con riferimento esclusivo al personale soggetto ai crediti ECM;
- 3) i titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale non attinenti all'area funzionale a concorso non saranno valutati
- 4) corsi di formazione professionale in materia attinente al posto a concorso, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per un massimo di punti 0,50, ove dalla documentazione non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio;
- 5) idoneità in concorsi pubblici nella posizione funzionale superiore a quella oggetto del concorso punti 0,10;
- 6) Per la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione no ecm seminari attinenti all'area funzionale a concorso di durata fino a tre giorni, come uditore: punti 0,02 /al corso per un massimo del 30% dei punti assegnabili nella categoria "Curriculum Formativo e Professionale".
- 7) Per la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione no ecm seminari attinenti all'area funzionale a concorso di durata superiore a tre giorni, come uditore: punti 0,04 /al corso per un massimo del 30% dei punti assegnabili nella categoria "Curriculum Formativo e Professionale"
- 8) **I congressi, convegni, corsi di formazione, seminari di cui ai punti 6 e 7 per potere essere valutati devono essere stati frequentati negli ultimi 5 anni precedenti la data di scadenza di presentazione della domanda per il concorso .**
- 9) **I corsi on-line FAD e Webinar non sono valutabili tranne quelli svolti dal 1 marzo 2020 al 31 marzo 2022 se attinenti al concorso**
- 10) La partecipazione a corsi, seminari, ecc ,l'attività didattica e formativa, l'attività di docenza, i master di qualsiasi tipo per essere valutati devono essere attinenti all'area funzionale a concorso
- 11) La partecipazione alla emergenza covid -19 per almeno 60 gg continuativi costituisce titolo da riconoscere nella valutazione curriculare attraverso uno specifico punteggio premiale ai sensi del comma 10 dell'art 5 della legge di stabilità 2021 della regione siciliana giusto atto di indirizzo dell'assessorato alla salute circolare n 16867 del 23.marzo 2022 **In tal senso si applica il regolamento specifico aziendale adottato a seguito di confronto con le OOSS**
- 12) attività didattica presso scuole del SSN o di altri enti pubblici, punti 0,15 per anno di insegnamento in proporzione alla durata indipendentemente dal numero delle materie di insegnamento per i periodi contemporanei;
- 13) borsa di studio attinente alla disciplina a concorso di durata di almeno tre mesi con valutazione finale punti 0,30 per anno, ove dalla documentazione non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio;
- 14) Master di durata inferiore ad un anno punti 0,10;

15) non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi nella stessa posizione funzionale a concorso.

Per ogni altro titolo rientrante nel “ Curriculum formativo e professionale” non previsto dai suddetti criteri il relativo punteggio potrà essere attribuito con motivata relazione.

I Titoli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso non sono oggetto di valutazione ;Si rinvia per ogni altro aspetto regolamentare alle disposizioni di cui al DPR 220/2001

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purché ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

1B). 2- Personale appartenente ai profili dalla categoria “A” alla categoria “Bs”-:

Ai sensi dell'art. 8 del citato DPR n. 220/01, i punti per la valutazione dei titoli sono 40.

Il predetto punteggio va così ripartito:

- titoli di carriera punti 15;
- titoli accademici e di studio punti 12;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;
- curriculum formativo e professionale punti 8.

Ai fini della valutazione dei titoli saranno applicati i criteri previsti dal DPR n. 220/01 e dal Decreto Presidenziale del 05/04/2005 pubblicato sulla GURS- Parte Prima- n. 18 del 29.04.2005.

Titoli di carriera massimo punti 15:

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 11 lett. a), 20, 21 e 22 del DPR n. 220/01 e quelle, per quanto compatibili, del Decreto Presidenziale del 05/04/2005, nel seguente modo:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni:

- 1) servizio reso nel profilo professionale immediatamente superiore a concorso, o in qualifiche corrispondenti, punti 1,50 per anno;
- 2) servizio reso nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno;
- 3) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti rispetto a quella a concorso, punti 0,60 per anno;

Per la valutazione dei titoli di carriera dovranno essere osservati anche gli altri principi generali, non in contrasto con quelli sopracitati, fissati al superiore paragrafo 1B.1) relativo al personale non dirigenziale delle categorie da “C” a “Ds”.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purché ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Titoli accademici e di studio massimo punti 12:

a) diploma di laurea del vecchio ordinamento o equiparata **attinente** al profilo professionale da conferire:

- votazione fino a 100= punti 1,00
- per ogni voto superiore a 100 fino a 110= punti 0,25 per voto fino ad un massimo di punti 2,50
- per la lode punti 0,50;

Il Dottorato di ricerca va incluso tra i titoli accademici e di studio e trattato con punteggio aggiuntivo come un ulteriore diploma di laurea e con il punteggio previsto di 0,50 fino ad un massimo di punti 1.00

Lauree brevi attinenti al profilo professionale da conferire

- votazione fino a 100 punti 0,50
- per ogni voto superiore a 100 fino a 110 = punti, 0,12 per voto fino ad un massimo di 1,20
- per la lode punti 0,25

b) diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale per le votazioni superiori all'equivalente di 9/10 punti 0,50; tale valutazione non sarà applicata per i concorsi il cui requisito di ammissione è la laurea;

c) diplomi di specializzazione o master universitari di durata almeno annuale e con esame

finale attinenti al profilo professionale a concorso, punti 1,00, ove dalla certificazione non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio;

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purché ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, anche con riguardo ai vari livelli che il titolo possiede nell'ambito della formazione universitaria, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 5:

Saranno valutati con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e/o autocertificate ai sensi del DPR n. 445/00.

Ai fini di una corretta valutazione, si terrà conto:

- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altre categorie di punteggio;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativi o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Si precisa che le pubblicazioni ed i titoli scientifici indicativamente potranno essere valutati come segue:

- pubblicazione di alta originalità, su riviste nazionali od internazionali, pertinente o attinente alla disciplina a concorso, di un solo autore fino a punti 0,25 ciascuna;
- pubblicazioni su riviste nazionali o locali pertinenti od attinenti alla disciplina a concorso, di un solo autore fino a punti 0,15 ciascuno.

I punteggi di cui sopra, se le pubblicazioni sono di più autori, vanno divisi per il numero degli autori, fermo restando che le pubblicazioni dovute a più autori possono formare oggetto di valutazione in favore di uno solo di essi quando sia possibile enucleare l'effettivo contributo arrecato dal soggetto al lavoro.

- titoli scientifici attinenti al posto a concorso punti 0,20.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purché ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Curriculum formativo e professionale massimo punti 8:

Al curriculum sarà attribuito un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in conformità a quanto stabilito al punto 4) dell' art. 11 del DPR 220/01.

In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale, che a titolo indicativo potranno essere valutati come segue:

- 1) i titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale attinenti all'area funzionale a concorso saranno valutati solo se di durata di almeno tre giorni e con esame finale punti 0,005 ciascuno;
- 2) i titoli di partecipazione, in qualità di relatore o tutor, a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale attinenti all'area funzionale a concorso saranno valutati solo se di durata di almeno tre giorni punti 0,005 ciascuno;
- 3) corsi di formazione professionale in materia attinente al posto a concorso, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,10 per un massimo di punti 0,50, ove dalla documentazione non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio;
- 4) idoneità in concorsi pubblici nella posizione funzionale superiore a quella oggetto del concorso punti 0,10;
- 5) Per la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione no ecm , seminari attinenti all'area funzionale a concorso di durata fino a tre giorni, come uditore: punti

- 0,02 /al corso per un massimo del 30% dei punti assegnabili nella categoria "Curriculum Formativo e Professionale".
- 6) Per la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione no ecm , seminari attinenti all'area funzionale a concorso di durata superiore a tre giorni, come uditore: punti 0,04 /al corso per un massimo del 30% dei punti assegnabili nella categoria "Curriculum Formativo e Professionale"
 - 7) I congressi, convegni, corsi di formazione, seminari di cui ai punti 5 e 6 sopra per potere essere valutati devono essere stati frequentati negli ultimi 5 anni precedenti la data di scadenza di presentazione della domanda per il concorso .
 - 8) La partecipazione alla emergenza covid -19 per almeno 60 gg continuativi costituisce titolo da riconoscere nella valutazione curriculare attraverso uno specifico punteggio premiale ai sensi del comma 10 dell'art 5 della legge di stabilità 2021 della regione siciliana giusto atto di indirizzo dell'assessorato alla salute circolare n 16867 del 23.marzo 2022 **In tal senso si applica il regolamento specifico aziendale adottato a seguito di confronto con le OOSS**
 - 9) attività didattica presso scuole del SSN o di altri enti pubblici, punti 0,20 per anno di insegnamento in proporzione alla durata indipendentemente del numero delle materie di insegnamento per i periodi contemporanei;
 - 10) borsa di studio attinente al profilo professionale a concorso di durata di almeno tre mesi con valutazione finale punti 0,10 per anno, ove dalla documentazione non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio;
 - 11) non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi nella stessa posizione funzionale a concorso.
 - 12) I corsi on-line FAD e Webinar non sono valutabili tranne quelli svolti dal 1 marzo 2020 al 31 marzo 2022 se attinenti al concorso
 - 13) La partecipazione a corsi, seminari, ecc ,l'attività didattica e formativa, l'attività di docenza, i master di qualsiasi tipo per essere valutati devono essere attinenti all'area funzionale a concorso

Per ogni altro titolo rientrante nel " Curriculum formativo e professionale" non previsto dai suddetti criteri il relativo punteggio potrà essere attribuito con motivata relazione.

I Titoli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso non sono oggetto di valutazione Si rinvia per ogni altro aspetto regolamentare alle disposizioni di cui al DPR 220/2001

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Il Presente Regolamento abroga e sostituisce quello approvato con delibera n 726 del 30 luglio 2012 e smi come modificato con delibera n 252 del 07 marzo 2014 e con delibera n 332 del 15 aprile 2014

B

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Si rende noto che sul sito web dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo , alla sezione regolamenti, è visionabile il nuovo regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato approvato con delibera n _____ del _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Daniela FARAONI)

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00034 DEL. 22 GIU. 2022